

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

Categoria II Classe --

=====

**OGGETTO: Approvazione della Convenzione per la gestione associata del Piano di Zona dell'Ambito N17 per il triennio 2016/2018.**

=====

L'anno **2016** e questo giorno **27** del mese di **luglio** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21.07.2016 n. 8365 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Angelo Rennella**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **13** ed assenti, sebbene invitati, n° **4**

1. CHIACCHIO Pietro – Sindaco		<i>presente [X] assente [ ]</i>					
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	RENNELLA Angelo	X		10.	D'ANGELO Pasquale	X	
3.	BRISSETTI Gennaro	X		11.	LIGUORI Vincenzo	X	
4.	MIELE Guido	X		12.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
5.	CHIANESE Giuseppina		X	13.	FACCENDA Tammaro		X
6.	MAISTO Tammaro	X		14.	CHIACCHIO Tammaro		X
7.	D'ERRICO Arcangelo	X		15.	DI BERNARDO Gaetano		X
8.	DI MATTEO Anna	X		16.	RICCIARDI Giuseppe	X	
9.	MORMILE Carmela	X		17.	IANNUCCI Francesco	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Carmine D'Aponte, Antonio Chiacchio, Carla Cimmino, Mario Lamanna, Agnese Scarano.

Giustificano l'assenza i Signori:

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. DOMENICO CRISTIANO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il decimo punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione della Convenzione per la gestione associata del Piano di Zona dell'Ambito N17 per il triennio 2016/2018*» e passa la parola all'assessore Carla Cimmino, la quale relaziona sull'argomento.

Al termine della relazione dell'assessore Cimmino, interviene il consigliere Iannucci, il quale ricorda all'assessore che la commissione consiliare non dà pareri all'Ambito e quindi il passaggio in Commissione della proposta è stata inutile. Rimarca il fatto che nell'attuale organizzazione, l'Ambito fa alcune cose ed i servizi sociali comunali a volte fanno cose contrarie o parallele all'attività dell'Ambito con inutile spreco di risorse finanziarie, umane, ecc. Afferma che fin quando non si cambierà sistema di approccio ai servizi sociali le cose non andranno bene, perché se si fosse già fatta l'azienda unica si sarebbe potuto accedere pure a fondi privilegiati UE. Comunica il suo voto di astensione sul presente provvedimento ed afferma di aspettarsi di non arrivare all'ultimo momento del 31 dicembre 2016 per trasformare le modalità di organizzazione dei servizi sociali di ambito, sennò provvederà la Regione Campania altrimenti.

A questo punto, non essendovi ulteriori interventi il Presidente pone a votazione la proposta deliberativa.

Presenti 13; con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3 (Mormile, Ricciardi, Iannucci), resi per alzata di mano:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione effettuata:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente propone di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 13; con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3 (Mormile, Ricciardi, Iannucci), resi per alzata di mano:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che gli interventi effettuati nel corso della discussione sono riportati nella trascrizione allegata.

**Il presidente:** passiamo ora al 10° capo all'ordine del giorno, approvazione della convenzione per la gestione associata al piano di zona nell'ambito 17 per il triennio 2016-2018 in viso l'assessore Carla Cimmino a relazionare.

**L'assessore Cimmino:** approvazione della convenzione per la gestione associata del piano di zona dell'ambito numero 17 per il triennio 2016-2018. La do per letta.. la posso dare per letta...propone: per i suddetti motivi di approvare il rinnovo della convenzione per la gestione associata del piano di zona dell'ambito 17 così come risultato dallo schema provato dalla delibera del coordinamento istituzionale numero 11 del 22/4/2016 che viene allegata questo atto per consentire parte integrante è sostanziale di dare mandato all'assessore delle politiche sociali di provvedere agli adempimenti. Grazie.

**Il presidente:** grazie all'assessore Cimmino, ci sono consiglieri che devono intervenire? La parola consigliere Iannucci.

**Il consigliere Iannucci:** questa convenzione è passata in commissione consiliare, posta dal coordinamento d'ambito. Ora il principio avrebbe voluto che la bozza di convenzione proposta dal coordinamento d'ambito dovesse passare per i consigli comunali e non per la commissione consiliare, perché la commissione consiliare fa il settore rispetto a un consiglio comunale non dà parere all'ambito, questo tipo di discorso doveva essere affrontato e risolto, io avevo la possibilità ed ho proposto anche la possibilità concreta che si cambiasse modo di intendere questo coordinamento istituzionale. Vedete noi stiamo ancora una volta in un regime convenzionale che ci consente ancora una volta e questo era il momento di anticipare quello che la regione ci obbligherà a fare, e quindi di cambiare la modalità, noi abbiamo il doppio sistema, un ambito che fa alcune cose e i servizi sociali comunali che fanno altre cose, e a volte posso dirvi che i servizi sociali comunali fanno cose contrarie o sicuramente parallele senza intaccare in qualche modo quelle che la politica d'ambito, questo doppio binario ci porta sprecare soldi e risorse tutta una serie di problemi, andava pensato un discorso nel quale si potesse affidare tutta la politica sociale di una città di 108 mila abitanti formati da questi cinque comuni che sono Frattammaggiore, Frattaminore Grumo Nevano, Casandrino, è Sant'Antimo che poi è l'ex distretto sanitario, però vuol dire che dobbiamo farlo quando saremo costretti a farlo dalla regione che dirà basta così. Io sono convinto che la commissione consiliare ha dato da questo punto di vista qualche suggerimento, in proprio.. lo doveva fare il consiglio comunale, perché questa discussione non ce la saremmo trovati qua a ratificare qualcosa che non è solo frutto dei cinque sindaci o del tecnico che ha proposto ai cinque sindaci questa delibera di ambito ma avremmo fatto in maniera diversa, facendo un discorso di bozza complessiva. Credo che è una lotta contro i mulini a vento e fin quando non si cambierà sistema di approcciare alle politiche sociali non saremo destinati a perdere non solo in servizi ma a perdere anche l'opportunità perché se noi avremmo fatto un'azienda unica avremmo potuto sfruttare appieno quelle che sono i fondi delle politiche comunitarie 2014 2020 che hanno un asse privilegiato specialmente per le politiche sociali dove nessuno dei comuni può intervenire ma solo entità che superano i 50.000 abitanti è noi come ambito potevamo farlo perché siamo una città con tutti i cinque comuni di 108 mila abitanti basta che l'avessimo visto come una città unica e non perderci in campanilismi avvolta stupidi perché tra queste nostre cinque città non c'è un pezzo di terra quasi più siamo un'unica città da questo punto di vista almeno avremmo iniziato con le politiche sociali a fare qualcosa. Quindi che dire! Che personalmente non ho partecipato alla fase costruttiva io mi astengo da questo tipo di discorso, che non è un votare contro che è inutile, però posso dirvi che mi aspetto di non arrivare all'ultimo momento che la regione dice che se non vi trova formato entro il 31/12/2016 e non arrivare al 10 dicembre del 2017 ma cerca di anticipare un po' questa cosa perché la modalità con cui noi stiamo insieme è direttamente proporzionale all'efficace dei servizi verso gli ultimi, verso i minori, verso i disabili, verso gli anziani e tutte quelle categorie che hanno bisogno di essere maggiormente protetti rispetto a questo discorso di oggi. Grazie

**Il presidente:** grazie il consigliere Iannucci, ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Se non ci sono altri interventi passo direttamente alla votazione. **I favorevoli..... contrari..... astenuti..... il consiglio comunale approva votiamo anche per le mete all'esecuzione dell'atto. I favorevoli..... i contrari..... astenuti..... il consiglio comunale approva**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Carla Cimmino

### **Approvazione della Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17 per il triennio 2016-2018.**

#### Relazione istruttoria del Responsabile del Settore Politiche Sociali

#### **PREMESSO**

= che l'art. 13 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) stabilisce – tra l'altro – che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nel settore organico dei servizi alla persona e alla comunità,

= che l'art. 30 dello stesso D. Lgs. 267/2000 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

= che l'art. 42 della suddetta norma disciplina le attribuzioni del Consiglio Comunale e - tra l'altro - alla lettera c) del comma 2 stabilisce che esso ha competenza in materia di convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, e per la costituzione e modificazione di forme associative;

= che l'art. 1 della Legge 8.11.2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) afferma che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

= che l'art. 128 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*) definisce come interventi e i servizi sociali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

= che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1824 del 04.5.2001 furono definiti gli Ambiti Territoriali per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari di cui alla Legge 328/2000, tra cui l'Ambito N5 comprendente i Comuni di Sant'Antimo (Capofila), Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Casandrino e l'Asl (oggi ASL Napoli Nord 2);

= che in attuazione della Legge 328/2000 la Regione Campania emanò la Legge n. 11 del 23.10.2007 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328*) che per gli Ambiti territoriali prescrive l'esercizio in forma associata delle funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari di ambito, attraverso il Coordinamento Istituzionale, fino all'istituzione di una forma associativa e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona;

= che i suddetti Comuni, l'ASL e la Provincia di Napoli espressero la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona e, pertanto stipularono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge 328/2000 il 26.11.2001, che fu rinnovato in data 08.3.2004 e, successivamente ad essi, adottarono i seguenti ulteriori atti:

- il 04.02.2005 fu stipulata la Convenzione triennale tra i cinque Comuni e l'Asl (Repertorio n. 130 del Comune di Frattamaggiore);
- la Convenzione fu successivamente rinnovata il 28.7.2008 (Repertorio n. 291 del Comune di Frattamaggiore) per la durata di un anno e tacitamente rinnovata per le due successive annualità;
- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 29 del 26.9.2011 la Convenzione fu rinnovata per un altro anno e precisamente sino al 30.6.2012;
- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 38 del 08.11.2011 fu stabilito il rinnovo tacito per una sola annualità successiva se alla data 30.6.2012 non fosse stata definita una forma associativa permanente;

= che il Comune di Grumo Nevano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2011 approvò il rinnovo della Convenzione e del preambolo politico in essa contenuto, per la gestione associata del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N5 per un anno, sino al 30.6.2012, data di scadenza dell'incarico prorogato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

= che a partire dal 1° gennaio 2013 a seguito alla modifica degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari operata dalla Regione con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 03.7.2012, l'Ambito N5 assunse la nuova denominazione di **Ambito N17**, senza subire modifiche nella sua composizione;

= che con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N17 n. 18 del 14.6.2013, in vista della scadenza del 30.6.2013, fu avviata la discussione sul rinnovo della Convenzione e si sviluppò un confronto tra le Amministrazioni, proseguito in più incontri e sedute, di cui alle Delibere dello stesso Coordinamento n. 23 del 28.6.2013, n. 26 del 02.9.2013, n. 29 del 9.9.2013 e n. 32 dell'11.9.2013;

= che con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 dell'11.9.2013:

- fu rinnovata la Convenzione tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- fu confermato il Comune di Sant'Antimo come Capofila e Frattamaggiore come sede dell'Ufficio di Piano;
- fu fissata la durata della convenzione dall'11.9.2013 al 31.12.2013, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, se a quella data non sia stata definita altra forma associativa o siano intervenute modifiche e/o integrazioni;
- fu approvato lo schema di Convenzione per il successivo invio agli organi consiliari per la ratifica della stessa;

= che la Convenzione fu stipulata dai cinque Sindaci in data 11.9.2013 (Repertorio n. 6 del Comune di Frattamaggiore);

= che il Comune di Grumo Nevano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.9.2013 approvò il rinnovo della Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17 sino al 31.12.2013, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, se a quella data non fosse stata definita altra forma associativa o siano intervenute modifiche e/o integrazioni;

= che con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 41 del 28.11.2013 fu rettificata la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 dell'11.9.2013 relativamente al corretto termine di scadenza del 31.12.2014, che per una mera imperfezione materiale era stato erroneamente indicato come "31.12.2013";

= che con le Deliberazioni del Coordinamento Istituzionale:

- n. 33 dell'11.9.2013 fu approvata la 1<sup>a</sup> annualità del Piano Sociale di Zona (P.S.Z.) del triennio 2013–2015;
- n. 21 del 04.11.2014 fu approvata la programmazione finanziaria per la 2<sup>a</sup> annualità del P.S.Z.;
- n. 34 del 11.11.2015 fu approvata la programmazione finanziaria per la 3<sup>a</sup> del P.S.Z.;

= che con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N17 n. 28 del 19.10.2015, in vista della scadenza del 31.12.2015, fu avviata la discussione sul rinnovo della Convenzione e si sviluppò un ampio confronto tra le Amministrazioni, proseguito in più incontri e sedute, di cui alle Delibere dello stesso Coordinamento n. 37 del 16.12.2015, n. 42 del 28.12.2015, n. 5 del 04.4.2016 e n. 11 del 22.4.2016;

#### **CONSIDERATO**

= che con la Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 22.4.2016, tra l'altro:

- è stata rinnovata la Convenzione tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- è stato confermato il Comune di Sant'Antimo come Capofila e Frattamaggiore come sede dell'Ufficio di Piano;
- è stata fissata la durata della Convenzione in anni 3 a decorrere del 01.01.2016; rinnovabile - con atto formale - per ulteriori 12 mesi, se alla data di scadenza non sia stata definita altra forma associativa o siano intervenute modifiche e/o integrazioni;
- si è preso atto che sono state presentate richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dei componenti il Coordinamento, che erano stati già recepiti nella Delibera di C.I. n. 5 del 04.4.2016 e che sono state recepite le ulteriori modifiche/integrazioni richieste nella seduta del 22.4.2016, ad eccezione di una parte dell'art. 18 della Convenzione;
- è stato approvato lo schema di Convenzione per il successivo invio ai Consigli dei 5 Comuni associati, per la ratifica della stessa;

#### **VISTO**

= il verbale della III Commissione Consiliare Permanente "*Politiche giovanili, Politiche sociali, Sport, Cultura, Pari opportunità*" del 08.3.2016 con cui sono state approvate alcune proposte di modifica alla bozza di Convenzione da discutersi in una successiva seduta del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito;

= il verbale della III Commissione Consiliare Permanente del 24.5.2016 da cui si evince:

- che sono state recepite le proposte fatte dalla Commissione con il verbale del 08.3.2016;
- che l'Ufficio di Piano ha trasmesso – al fine dell'approvazione in Consiglio Comunale – la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 11 del 22.4.2016 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione che in quella seduta è stato ulteriormente modificato su proposta del Comune di Frattamaggiore;
- che la Commissione ha preso atto delle modifiche rilevando che sono state accolte le modifiche agli art. 4, 5, 10 e 17, mentre solo parzialmente le modifiche all'art. 18;

**tanto premesso e considerato**, si trasmette la presente relazione istruttoria all'Assessore alle Politiche Sociali per i provvedimenti che vorrà adottare.

Grumo Nevano, li 07.7.2016

Il Responsabile del 2° Settore  
Dott. Ferdinando Tavasso

### L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

**LETTA** la relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico;

**CONSIDERATO** che la Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino è scaduta e che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N17 con la Deliberazione n. 11 del 22.4.2016 ha stabilito di rinnovarla per 3 anni a partire dal 01.01.2016, con possibilità di rinnovarla alla scadenza (31.12.2018) per ulteriori 12 mesi, se a quella data non sarà stata definita altra forma associativa o saranno intervenute modifiche e/o integrazioni;

**DATO ATTO** che la definizione e la formalizzazione del vincolo associativo tra i Comuni è condizione indispensabile per poter presentare alla Regione il Piano Sociale di Zona per il triennio 2016–2018 e poter accedere, pertanto, all'assegnazione della quota dei fondi regionali che costituiscono, insieme ai conferimenti dei Comuni, il Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.) con cui sono finanziati gli interventi e i servizi sociali svolti in forma associata;

**RITENUTO**, pertanto, di dover proporre al Consiglio Comunale di approvare il rinnovo della Convenzione;

### PROPONE

per i motivi suddetti,

**DI APPROVARE** il rinnovo della Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17 così come risultante dallo schema approvato con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 22.4.2016, che viene allegata a questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**di dare mandato** al Responsabile del Settore Politiche Sociali di provvedere agli adempimenti conseguenti.

data 08/07/2016

L'Assessore alle Politiche Sociali  
Dott.ssa Carla Cimmino

### Pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

#### Parere di regolarità tecnica:

favorevole, comunicando che la completa modifica dell'art. 18 della Convenzione, così come proposto nella seduta del Coordinamento Istituzionale, sarebbe risultata maggiormente coerente con le modifiche operate agli articoli 4, 5, 10 e 17.

non favorevole \_\_\_\_\_

data 07.7.2016

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali e Demografico  
Dott. Ferdinando Tavasso

#### Parere di regolarità contabile:

favorevole \_\_\_\_\_ 8/7/16

non favorevole \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria  
Dott. Raffaele Campanile



**AMBITO N17**

Capofila Sant'Antimo – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord  
 UFFICIO DI PIANO – Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore  
 Tel./Fax 081 8343238  
**e-mail: [udp@ambiton17.it](mailto:udp@ambiton17.it) – PEC: [udp@pec.ambiton17.it](mailto:udp@pec.ambiton17.it)**

DELIBERAZIONE N. 11 del 22/04/2016  
 IMMEDIATA ESECUZIONE

SI  NO

Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona: approvazione  
**OGGETTO:** schema

L'Anno **DUEMILASEDIC**i Addì 22 del Mese di **APRILE** alle ore 11:10 in Sant'Antimo nella Sala Giunta, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, convocato nelle forme di legge.

Sono presenti :

Nr. d'ord	COGNOME E NOME	IN RAPPRESENTANZA	PRESENTE	ASSENTE
1	Piemonte Francesco	COMUNE DI SANT'ANTIMO - capofila	X	
2	Del Prete Marco Antonio	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	X	
3	Chiacchio Piero	COMUNE DI GRUMO NEVANO	X	
4	Bitani Alessandro	Delegato-COMUNE DI FRATTAMINORE	X	
5	Silvestre Antimo	COMUNE DI CASANDRINO	X	
6	Iorio Raffaele	ASL Napoli 2 Nord		X
TOT			5	1

Presiede l'adunanza il Sindaco del Comune di Sant'Antimo, dr. Francesco Piemonte.

Partecipa alla seduta il Coordinatore dell'ufficio di Piano, dr. Arcangelo cappuccio  
 Assiste con funzioni di verbalizzante la dr.ssa Carla Leva, appositamente incaricata

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

## IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

### PREMESSO

**CHE** con delibera di C.I. n. 28 del 19.10.2015 i Sindaci stabilivano di lasciare invariati nella Convenzione ex art. 30 TUEL l'individuazione del Comune capofila (Sant'Antimo) e la sede dell'Ufficio di Piano (Frattamaggiore) e nella medesima delibera si stabiliva, di individuare, altresì, nel segretario comunale del Comune di Sant'Antimo il responsabile per la predisposizione di una bozza di Convenzione da condividere con gli altri segretari Comunali;

**CHE** con delibera di C.I. n. 37 del 16.12.2015 e n. 42 del 28.12.2015 i sindaci hanno confermato la loro volontà di stabilire quale forma associativa tra gli enti la Convenzione, ex art. 30 TUEL per la durata di anni tre, in aderenza alla programmazione regionale 2016/2018, riservandosi, tuttavia, ad apposito articolato di una norma transitoria *“la possibilità di modificare la forma associativa disciplinata dalla presente Convenzione qualora nel corso della sua efficacia intervengano cambiamenti e/o variazioni imposti dalla normativa regionale e/o nazionale vigente in materia”*

**CHE** in data 18.02.2016 il Segretario generale del Comune capofila trasmetteva ai Segretari generali dei Comuni dell'Ambito lo schema di Convenzione da Lei predisposto, da adottare nella successiva seduta di C.I. prima di essere ratificata da ciascun consiglio Comunale;

**PRESO ATTO** che durante il dibattito sono state presentate richieste di modifiche e/o integrazione da parte dei componenti del C.I. presenti ed inerenti ad alcuni articoli, recepiti nella delibera di C.I. n. 5 del 04.04.2016;

**DATO ATTO CHE** il predetto schema, così come recepito in quella sede è stato trasmesso con nota a firma del Sindaco capofila, ai fini istruttori per la successiva approvazione nei Consigli Comunali laddove non intervengano ulteriori osservazioni;

**CHE** nell'odierna seduta sono state acquisite agli atti, le note del Comune di Frattamaggiore che si allegano alla presente quale sua parte integrante e sostanziale

**CHE** su quest'ultima sono state recepite le modifiche/integrazioni richieste eccetto la modifica dell'art. 18 *“Rinvio ed interpretazione”* modificato alla parola *“adottati”* e sostituito con *“recepiti”* mentre il resto del testo resta invariato nella sua formulazione originaria

### VISTI

- il TUEL n. 267/00;
- la legge regionale n. 11/07;
- il d.lgs. n. 165/01 e successive integrazioni e modificazioni;
- il DPR n. 487/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL 18.8.2000, n. 267, appresso attergato;

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/2000 per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona e che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
2. **DI TRASMETTERE** il presente schema ai componenti del Coordinamento istituzionale per la successiva ratifica nei rispettivi Consigli Comunali.

## **MODIFICHE DA APPORTARE ALLA CONVENZIONE D'AMBITO**

**(coordinamento del 22.04.2016)**

**Art. 4:** sostituire le parole "a quella data" con **"alla data di scadenza"**;

**Art. 5:** sostituire le parole "Tutti i Regolamenti, approvati dal Coordinamento Istituzionale, che non comportino oneri di spesa a carico dei Comuni sottoscrittori non necessitano del vaglio dei rispettivi organi collegiali" con **"I regolamenti sono recepiti con deliberazione del Coordinamento Istituzionale nel testo conforme a quello adottato dagli organi collegiali dei Comuni facenti parte dell'Ambito secondo le competenze dettate dal D.Lgs. n. 267/2000", ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e), dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 41, comma 3, della L.R. n. 11/2007. A tal fine, ai sensi dell'art. 11, c. 3; lett. b), della L.R. n. 11/2007, il Coordinamento Istituzionale promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione dei suddetti regolamenti."**;

**Art. 10:** al penultimo comma, dopo le parole "secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale" aggiungere **"in attuazione degli indirizzi espressi dagli organi collegiali dei diversi enti convenzionati"**

**Art. 17:** al penultimo comma dopo le parole "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" aggiungere **"unitamente a dettagliata relazione sulle attività espletate. Il rendiconto e la relazione sono approvati dal Coordinamento Istituzionale"**. Le parole "per l'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale " sono soppresse.



**Art. 18:** nella rubrica la parola "interpretazione" è soppressa. La parola "adottati" è sostituita con "recepiti". Il testo da "in caso di contraddittorietà" fino a "maggioranza qualificata" è soppresso.

Repertorio n. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI  
ZONA**

PREMESSO CHE

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione del welfare locale;
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti ai servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- con DGRC n. 1824 del 04.05.2001 sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, a rete, dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla legge 328 / 2000, tra cui l'AMBITO N5 comprendente i Comuni di Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Sant'Antimo;
- in data 26.11.2001 presso il Comune di Sant'Antimo, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, è stato approvato l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona, I Annualità - 2002 e successivamente, con cadenza annuale, sono stati sottoscritti gli accordi di programma per le ulteriori programmazioni di Piano;
- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale, integrata dalla L.R. n. 15 del 06 luglio 2012 che, per gli ambiti territoriali, prescrive l'esercizio in forma associata della funzione di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito, attraverso il Coordinamento Istituzionale fino all'istituzione di una forma associativa e modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale d'Ambito;
- con DGRC n. 320 del 03.07.2012, recante "Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti sanitari- provvedimenti a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 14.02.2011", la Regione Campania ha approvato la modifica degli Ambiti Territoriali in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 11/2007;
- la composizione dell'Ambito N5 non ha subito modifiche vista la coincidenza del distretto sanitario n. 67 dell'ASL Na2Nord con i Comuni già afferenti, tranne per la denominazione che è diventata Ambito N17 a decorrere del 01.01.2013;



1

- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, già dal 4 febbraio 2005, si è ritenuto necessario stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale strumento atto a superare il frazionamento dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto, tuttavia, delle prerogative e dell'identità dei soggetti aderenti;
- i citati enti hanno confermato la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona, con deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
  - 1 - Comune di Sant'Antimo, deliberazione .....
  - 2 - Comune di Frattamaggiore, deliberazione .....
  - 3 - Comune di Grumo Nevano, deliberazione.....
  - 4 - Comune di Frattaminore, deliberazione .....
  - 5 - Comune di Casandrino, deliberazione .....
- con le citate deliberazioni è stato, altresì, approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati e, vista la legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, integrata dalla L.R. n. 15 del 06 luglio 2012, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto.**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività, previste nel Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari . Gli interventi a cui detta convenzione deve riferirsi sono tutti quelli programmati, per singola area, nel Piano di Zona triennale , al cui contenuto si rinvia, nonché a quelli relativi alla programmazione da adottarsi in prosieguo e ad eventuali protocolli d'intesa da sottoscrivere.

**Art. 2 - Finalità.**

La gestione associata dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, che costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Sarà verificata inoltre la possibilità di procedere ad una effettiva interazione della rete informatica che permetta l'ottimale organizzazione del lavoro, anche a "distanza", nell'ottica di ricercarne l'efficacia e l'efficienza.

**Art. 3 - Obiettivi.**

L'organizzazione del Piano di Zona deve essere improntata ai seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona e in protocolli d'intesa;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

#### **Art. 4 - Durata.**

La durata della convenzione è fissata in anni tre dal 01.01.2016. Si rinnova con nuovo atto formale per mesi 12 se, alla data di scadenza, non sia stata definita altra forma associativa o siano intervenute modifiche e/o integrazioni.

#### **Art. 5- Regolamenti**

Nell'attuazione del Piano di Zona, si applica la disciplina definita dai Regolamenti d'Ambito vigenti tra gli enti sottoscrittori, già approvati con delibere di Coordinamento Istituzionale, nonché tutti i regolamenti eventualmente adottati dal C.I. nel corso della durata della presente Convenzione e, in particolare:

- "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano" approvato con delibera di C.I. n. 8 del 28.02.2011;
- "Regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie" approvato con delibera di C.I. n. 39 del 08.11.2011;
- "Regolamento unitario per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie" approvato con delibera di C.I. n. 14 del 29.05.2012.

I regolamenti sono recepiti con deliberazione del Coordinamento Istituzionale nel testo conforme a quello adottato dagli organi collegiali dei Comuni facenti parte dell'Ambito secondo le competenze datate dal D.lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 10 c.2 lett. E; dell'art. 24 c.2; dell'art. 41 c.3 della L.R. 11/2007. A tal fine, ai sensi dell'art. 11 c.3 lett. B della L.R. 11/2007, il Coordinamento Istituzionale promuove l'adozione e definisce anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione dei suddetti regolamenti.

Per tutto quanto non previsto dai Regolamenti si rinvia a quelli del Comune capofila.

#### **Art. 6 – Soggetto capofila.**


Gli enti convenzionati individuano il **Comune di Sant'Antimo** quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune di Sant'Antimo accetta la delega, impegnandosi ad attivare i servizi come previsti nel Piano Sociale di Zona e nel rispetto di patti e condizioni della presente convenzione.

Eventuali variazioni in ordine all'Ente capofila non comportano variazioni in ordine alla sede dell'Ufficio di Piano come indicato nel successivo articolo 9.

#### **Art. 7 – Funzioni del Soggetto capofila.**

Il Soggetto capofila svolgerà le seguenti funzioni:



- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento;
- verificare, eventualmente anche attraverso un Collegio di Vigilanza (di cui al successivo art. 12) appositamente costituito, la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni il Piano di Zona.

Il Sindaco del soggetto capofila assume la rappresentanza legale del Piano di Zona nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli enti rappresentati rispondono giuridicamente pro quota delle attività dell'ufficio comune.

Egli controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona, all'occorrenza, al Coordinamento Istituzionale sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

#### **Art. 8 Ruolo della segreteria generale del Comune capofila**

Le funzioni di assistenza giuridica-amministrativa agli organi dell'Ambito N17 sono assicurate dal Segretario Generale del Comune capofila. Questi partecipa alle riunioni del Coordinamento Istituzionale ed esprime pareri ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune capofila. Sono attribuite altresì al Segretario Generale, individuato come sopra, le funzioni di ufficiale rogante. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le funzioni saranno assicurate dal Vice Segretario del Comune Capofila.

#### **Art. 9 - Coordinamento Istituzionale.**

La funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e la funzione di controllo della gestione del Piano di Zona sono riservate al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti, dal delegato della Città metropolitana di Napoli e, in materia di integrazione sociosanitaria dal Direttore Generale della A.S.L. Na2Nord, ovvero da loro delegati.

Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal legale rappresentante del soggetto capofila, tutte le volte che lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta a bimestre, e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto.

Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare unitamente alle proposte di deliberazione devono essere fatte dal legale rappresentante del soggetto capofila a mezzo fax o pec con preavviso di 3 giorni non festivi.

In caso di assenza o impedimento del legale rappresentante del soggetto capofila o del suo delegato, il

Coordinamento è convocato e presieduto dal Sindaco del Comune sede dell'Ufficio di Piano.

In particolare, il Coordinamento Istituzionale è competente a:

- predisporre gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- costituire l'Ufficio di Piano, indicandone il Responsabile e la struttura tecnica, selezionandone i componenti in base a criteri di alta professionalità e competenza nel settore socio-assistenziale, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- promuovere e pianificare l'attività dell'Ufficio di Piano secondo gli indirizzi espressi dagli organi collegiali dei diversi enti convenzionati;
- coordinare l'attuazione delle iniziative incluse nel Piano di Zona al fine della loro sinergica realizzazione;
- sovrintendere alle funzioni di monitoraggio di tutte le iniziative interne ed esterne in corso di esecuzione;
- disporre in merito all'adesione di altri enti locali alla presente convenzione.
- provvedere ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona e da specifici protocolli d'intesa;
- provvedere all'istituzione dell'Ufficio di Tutela degli Utenti, ai sensi dell'art. 48 della L.11/2007, integrata dalla L.R. n. 15/2012.

Il processo istruttorio è redatto dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, o suo delegato. Le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale assumono la veste di deliberazioni e, pertanto, quando non siano meri atti di indirizzo, recano i pareri ex art. 49 del TUEL 267 / 2000 e sono pubblicate per 15 giorni all' Albo pretorio online del Comune di Frattamaggiore, sede dell'Ufficio di Piano.

Le delibere istruite dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano sono firmate dallo stesso e dal legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato.


#### **Art. 10 – Sede e configurazione dell'Ufficio di Piano.**

Per realizzare la gestione associata del servizio oggetto della presente convenzione viene utilizzato l'Ufficio di Piano, con sede in Frattamaggiore, Piazza Umberto I – locali ex comando VVUU.

Nel corso della durata della presente convenzione l'Ufficio di Piano potrà essere allestito in altra sede resa disponibile da una delle Amministrazioni sottoscrittrici, che per prestigio e funzionalità dei locali concorra a migliorare l'attuazione del Piano ed a rafforzare l'identità unitaria dell'Ambito N17.

L'Ufficio di Piano si configura come ufficio comune agli enti sottoscrittori cui viene affidato l'esercizio della funzione sociale in luogo degli enti partecipanti collocandosi l'azione d'Ambito a livello sovracomunale.

In quanto struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di Zona, ha il compito di elaborare ed attuare la programmazione secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale in attuazione degli indirizzi espressi dagli organi collegiali dei diversi enti convenzionati.



L'Ufficio di Piano agisce in base a mandato con rappresentanza degli enti sottoscrittori, dei quali agisce in nome e per conto, e per delega del Comune capofila e, a tale scopo, assume modulistica unitaria

#### **Art. 11 - Funzioni dell'Ufficio di Piano.**

Il soggetto capofila gestisce il Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano, che avrà le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, recepita dalla L. n. 11 del 23 ottobre 2007 e integrata dalla L.R. n. 15 del 6 luglio 2012;
- definire atti finanziari sia per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo, sia per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi;
- predisporre l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila dell'obbligo di rendicontazione;
- formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia al Regolamento d'Ambito per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, di cui al precedente art. 5


#### **Art. 12- Collegio di vigilanza**

Sarà istituito apposito collegio di vigilanza composto da n. tre Sindaci scelti a turnazione mediante votazione o da loro delegati che relazioneranno semestralmente al Coordinamento Istituzionale circa lo stato di attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e che sarà successivamente regolamentato.

#### **Art. 13- Incarico di Coordinatore dell'Ufficio di Piano.**

Alla direzione del Piano di Zona è preposto, a tempo pieno e determinato, un Coordinatore dell'Ufficio o del Servizio, incaricato ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 107. Il Coordinatore potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'incarico di direzione del Piano di Zona è conferito dal soggetto capofila, su indicazione vincolante del Coordinamento Istituzionale, secondo le modalità e le procedure vigenti presso l'ente. Per le funzioni del coordinatore viene sottoscritto specifico contratto di lavoro con inquadramento nella qualifica di Funzionario Apicale D3 e relativa Posizione Organizzativa per le figure in convenzione.



#### **Art. 14 – Competenze del Coordinatore**

Il Responsabile sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio di Piano. In particolare:

- a. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- b. promuove la definizione di Accordi di programma e convenzioni con altri enti;
- c. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d. indice le Conferenze di servizio;
- e. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona;
- f. stipula i contratti di appalto per l'affidamento dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività del Piano di Zona sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 della presente Convenzione.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo ed indirizzo.

#### **Art. 15- Scambio di informazioni.**


Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici comunali o degli altri Enti sottoscrittori che possano modificare i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possano influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona dovranno essere comunicate immediatamente al Coordinamento Istituzionale per il tramite del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 16 - Impegno degli enti associati.**

Ciascuno degli enti associati si impegna a rendere funzionale la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione già sancito nell'Accordo di Programma dell'8 marzo 2004 e successivi, così come quantificato dal successivo art. 17.

#### **Art. 17- Rapporti finanziari**



La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione del Piano di Zona confluisce nel FUA (Fondo Unico d'Ambito) previsto dall'art. 52 co. 2 della L.R. 11/2007 e, recepito con DGRC n. 871 del 28.10.2009.

Il FUA è costituito da:

- risorse provenienti dal fondo sociale Regionale;
- risorse del sistema delle Autonomie Locali;
- fondi europei a disposizione dell'Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona;
- risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico e/o privato.

Il Fondo Unico d'Ambito è gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila dell'Ambito per i servizi previsti dal Piano di Zona. Proprio perché il FUA ingloba tutte le risorse connesse agli interventi sociali e socio-sanitari, nel Piano di Zona dovranno confluire tutti gli interventi sociali e socio-sanitari realizzati nell'Ambito con possibili integrazioni anche in forme di protocolli di intesa. La responsabilità finanziaria è in capo al soggetto capofila nella persona del responsabile del Settore finanziario. L'entità della compartecipazione dei Comuni al FUA, per gli interventi sociali, è pari ad almeno € 7.41 ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente (FONTE ISTAT) così come previsto dal Piano Sociale Regionale.

Le predette quote sono corrisposte all'Ente capofila nell'esercizio corrente in n. 12 (dodici) rate mensili. Gli eventuali interessi moratori, secondo quanto disciplinato dall'art. 1248 c.c. che l'Ambito sarà tenuto a corrispondere ai soggetti creditori a causa del mancato trasferimento dei comuni, saranno ribaltati agli stessi Comuni morosi.

I comuni versano, altresì, al FUA € 0.25 ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente (FONTE ISTAT), per le spese di funzionamento dell'Ufficio di Piano. Inoltre, i comuni devono trasferire al FUA le quote socio-sanitarie di propria competenza relative al costo delle prestazioni erogate per i propri utenti, così come stabilito dalla DGRC n. 50/2012 e dal DDGRC n. 285/2012.




Nel FUA confluiscono, altresì, le quote di compartecipazione a carico degli utenti, nella misura stabilita dal regolamento di compartecipazione di cui al precedente art. 5

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:

- a. il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
- b. l'esercizio delle funzioni istruttorie, di coordinamento, informative, promozionali e formative da parte dell'Ufficio di Piano, come individuate dal precedente articolo 9.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario e, lo trasmette agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo unitamente a dettagliata relazione sulle attività espletate. Il rendiconto e la relazione sono approvati dal Coordinamento Istituzionale.

Sono eventualmente a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio delle funzioni d'Ambito da parte del singolo ufficio/sportello territoriale di collegamento con l'Ufficio di Piano.



#### Art. 18- Rinvio e interpretazione

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia all'Accordo di Programma, ai Piani di Zona, ai Regolamenti d'Ambito vigenti tra gli enti sottoscrittori, recepiti con deliberazione del Coordinamento Istituzionale.

In caso di contraddittorietà, tra quanto statuito nella presente convenzione e le fonti sopra indicate, prevale l'interpretazione autentica del Coordinamento Istituzionale, resa in maggioranza qualificata.

#### Art. 19- Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano, pertanto, gli articoli 18e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile/Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

I dati trattati saranno utilizzati dall'Ufficio di Piano e dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.


#### Art. 20- Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16 della tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


#### Art. 21. Norma transitoria

La forma associativa disciplinata dalla presente Convenzione potrà essere modificata qualora nel corso della sua efficacia intervengano cambiamenti e/o variazioni imposti dalla normativa regionale e/o nazionale vigente in materia.


Comune Sant'Antimo




Comune Frattamaggiore




Comune Frattaminore



Comune Grumo Nevano



Comune Casandrino



**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 267/2000)**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo \_\_\_\_\_

**Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano  
Dr. Arcangelo Cappuccio**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 267/2000) SETTORE RAGIONERIA**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo \_\_\_\_\_

Atto estraneo alla regolarità contabile

**Il Responsabile p.t. del settore finanziario del Comune di Sant'Antimo (capofila)  
Dr. Gianluca Russo**

IL PRESIDENTE  
(Dr. Francesco Piemonte)

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO  
(dr Arcangelo Cappuccio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

-- In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Ufficio di Piano per il periodo di giorni quindici, dal 05 MAG 2016 -

IL MESSO COMUNALE

*ESECUTIVITÀ*

➤ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05 MAG 2016, ai sensi:

- dell'articolo 134 , comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata di immediata esecuzione.

--Dalla Sede dell'Ufficio di Piano, li 05 MAG 2016

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO  
(dr Arcangelo Cappuccio)

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Angelo Rennella

f.to dott. Domenico Cristiano

PER COPIA CONFORME: 03/08/2016

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
dott. Domenico Cristiano

Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/08/2016

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2016

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico Cristiano